



Comune di Ostuni
 Provincia di Brindisi




CAVA GRIECO di SEMERARO Cosimo e CHIECO Antonio S.n.c.

S.P. 16 Cisternino - Ceglie Messapica
 72017 Ostuni (Brindisi)
 Email: info@cavagrieco.it

RICHIESTA DI VARIANTE
AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE
n. 126 DEL 25-11-2022 della Provincia di Brindisi e provvedimento conclusivo di A.U.A.
rilasciato da SUAP del comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022.

ELABORATO	TAV.
<p>Studio Preliminare Ambientale come previsto dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006</p>	<p>R1</p>

PROGETTO E CONSULENZA AMBIENTALE MASILLO GEOCONSULTING SRLS Via Santa Croce,66 - 72020 Erchie (BR) P.IVA: 02705620744 Mail: masillogeo@gmail.com Pec: masilloconsulting@pec.it	I TECNICI  	LA DITTA 
--	--	---

Rev.	Motivazione	redazione	approvazione
0	Prima emissione	ekotek	

Sommario

1	PREMESSA	3
2	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	3
2.2.1	PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI	7
2.2.2	VERIFICA DI COERENZA AL PAI	9
2.2.3	PPTR (PIANO PAESAGGISTICO TEMATICO REGIONALE)	9
2.2.4	COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI	10
2.2.5	VERIFICA DI COERENZA	10
2.2.6	PIANO DI TUTELA E USO DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA (PTA)	10
2.2.7	VERIFICA DI COERENZA AL PTA	13
3	LA DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DELL'AMBIENTE SULLE QUALI IL PROGETTO POTREBBE AVERE UN IMPATTO RILEVANTE.	15
4	DESCRIZIONE DI TUTTI I PROBABILI EFFETTI RILEVANTI DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE.	16
4.1	RESIDUI ED EMISSIONI PREVISTE E LA PRODUZIONE DI RIFIUTI.	16
4.2	VERIFICA DI COERENZA ALLA NORMATIVA SUL RUMORE	17
4.3	CONFRONTO TRA I VALORI DETERMINATI E LIMITI PER LE EMISSIONI	18
4.4	USO DI RISORSE NATURALI, IN PARTICOLARE SUOLO, TERRITORIO, ACQUA E BIODIVERSITÀ.	19
5	VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA L.R.11/2001.	19
5.1	PRODUZIONE DI RIFIUTI.	19
5.2	INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI.	20
5.3	RISCHIO DI INCIDENTI.	20
5.4	IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO TENUTO CONTO DELLA DESTINAZIONE DELLE ZONE CHE POSSONO ESSERE DANNEGGIATE, IN PARTICOLARE ZONE TURISTICHE URBANE O AGRICOLE.	20
5.5	LA QUALITÀ E LA CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA.	20
5.6	CAPACITÀ DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE.	21
5.7	AREE INTERESSATE DA ESSENZE FORESTALI.	21
5.8	PAESAGGI IMPORTANTI DAL PUNTO DI VISTA STORICO, CULTURALE E ARCHEOLOGICO.	21
5.9	AREE DEMANIALI DEI FIUMI, DEI TORRENTI, DEI LAGHI E DELLE ACQUE PUBBLICHE.	21
5.10	EFFETTI DELL'OPERA O INTERVENTO SULLE AREE NATURALI PROTETTE.	21
5.11	CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE.	21
6	IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI, ANCHE CON RIFERIMENTO AI PARAMETRI E AGLI STANDARD PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.	22
7	CONCLUSIONI	22

1 PREMESSA

La presente relazione viene redatta in base alla richiesta della Provincia di Brindisi prot.8785 del 13/03/2024 in riferimento alla **Pratica n. 00661510743-27122023-1511 - SUAP 3357 - 00661510743 CAVA GRIECO DI SEMERARO COSIMO E CHIECO ANTONIO S.N.C.. - Istanze di modifica ex art.216 del D. Lgs. n. 152/2006 e di verifica di assogge abilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 152/06 e dell'art.5 e seguenti della L.R. 7 novembre 2022, n. 26.**

Si chiede di integrare uno **STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE** come previsto dall'art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, i quali contenuti sono riportati nell'**ALLEGATO IV-bis – Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19.**

ALLEGATO IV-bis - Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all'articolo 19 (*allegato introdotto dall'art. 22 del d.lgs. n. 104 del 2017*)

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:

- a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione;
- b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate.

2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante.

3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da:

- a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente;
- b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.

4. Nella predisposizione delle informazioni e dei dati di cui ai punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri contenuti nell'allegato V.

5. Lo Studio Preliminare Ambientale tiene conto, se del caso, dei risultati disponibili di altre pertinenti valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base alle normative europee, nazionali e regionali e può contenere una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Pertanto di seguito si riporta la disamina di quanto richiesto.

2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Trattasi di una **VARIANTE AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 126 DEL 25-11-2022** della Provincia di Brindisi e provvedimento conclusivo di A.U.A. rilasciato da SUAP del Comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022, determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del T.U.A.

2.1 DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE FISICHE DELL'INSIEME DEL PROGETTO E, OVE PERTINENTE, DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE.

L'impianto di recupero è ubicato all'angolo dell'area di cava in un'area stralciata dall'attività estrattiva.

L'impianto è autorizzato con AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE: PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE n. 126 DEL 25-11-2022 della Provincia di Brindisi e provvedimento conclusivo di A.U.A. rilasciato da SUAP del comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022.

La modifica che si richiede con il progetto odierno, deve necessariamente tener conto delle autorizzazioni di cui sopra nonché che trattasi di un impianto già esistente e autorizzato e perfettamente funzionante.

Le operazioni di recupero da effettuare, in riferimento all'allegato C della parte quarta del D.Lgs 152.2006" sono:

- **R5** – riciclo recupero di altre sostanze inorganiche (materiali inerti).
- **R13** - messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- **R10** – *Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia – ripristino ambientale della adiacente cava come da progetto autorizzato dalla Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia E Paesaggio - Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica Servizio - Attività Estrattive - n. 015 del 31 Gennaio 2022.*

Si è aggiunta pertanto l'attività R10 – Recuperi ambientali, necessaria per la finalità di ripristinare la cava adiacente con MPS e Terre e rocce da scavo, utilizzo già autorizzato dalla suddetta Determina per il ripristino, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 5/2011 ed ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. 152/2006, con le terre e rocce di scavo definite sottoprodotti dal D.Lgs 152/2006 art.184 bis , abrogato con l'art. 31 del D.P.R. 120/2017 e dal R.R. 5/2011, e con le MPS derivanti dall'attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), considerate al termine dei trattamenti, non rifiuto ai sensi del'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006.

L'adiacente cava dove saranno effettuate operazioni R10 è autorizzata:

- A. *Provvedimento del Dirigente del Settore "Urbanistica, Lavori Pubblici – Servizio Ecologia" del Comune di Ostuni, n.1046 del 08.07.2021, di NON ASSOGGETTABILITÀ a Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto di prosecuzione dei lavori di cava, messa in sicurezza e ripristino delle aree*

e volumetrie oggetto di scavi non autorizzati di una cava di calcare in loc. Grieco del Comune di Ostuni, Fg. 172- p.lle 24-25-40-41-42-263-266 (ora 263-402-352-407-266-406-363-42)” di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;”.

B. Provvedimento di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica n. 295/2020 rilasciato in data 19.11.2020, confermando le prescrizioni e le indicazioni contenute nella determina di proroga dell'autorizzazione n. 6 del 18.01.2010, rilasciata dal Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia;

C. Con Atto dirigenziale del Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia n.15 del 31.01.2022 veniva autorizzata la proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva della cava di calcare sita in località “Grieco” del Comune di Ostuni (BR) comprensiva degli interventi di messa in sicurezza.

Il progetto prevede il ricolmamento parziale della depressione di cava mediante terre e rocce di scavo non costituenti rifiuto (qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184 – bis e disciplinate dal DPR n.120/2017) e con MPS (materia prima seconda) derivanti dall'attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), per le quali sia cessata la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006.


Alla luce di quanto sopra è palese che l'attività R10 oggi richiesta alla Provincia di Brindisi, sostanzia solo quello di cui la Ditta istante è già autorizzata a fare, cioè effettuare il ripristino, ai sensi dell'art. 7 del R.R. 5/2011 ed ai sensi dell'art.186 del D.Lgs. 152/2006, con le terre e rocce di scavo definite sottoprodotti dal D.Lgs 152/2006 art.184 bis, abrogato con l'art. 31 del D.P.R. 120/2017 e dal R.R. 5/2011, e con le MPS derivanti dall'attività di recupero e riciclo di rifiuti speciali non pericolosi (inerti), considerate al termine dei trattamenti, non rifiuto ai sensi del'art. 184 ter del D.Lgs 152/2006.

Quadro riassuntivo	
ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19	Considerazioni rispetto al progetto presentato
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:	
delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto	Il progetto si inserisce in un'area già interessata da attività estrattiva e da impianti industriale, nonché di una cava di estrazione. Infine trattasi di variante ad un impianto già in esercizio.
del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;	Il progetto si inserisce in un'area già interessata da attività estrattiva e da impianti industriale, nonché di una cava di estrazione.
dell'utilizzazione di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.	Il suolo è già stato “consumato” perché c'è una cava in esercizio, che sarà ripristinata.
della produzione di rifiuti	non produce rifiuti, anzi li recupera.


dell'inquinamento e disturbi ambientali;	Non sono mai stati rilevati indici di inquinamento sulle principali componenti ambientali: acqua, aria, suolo, rumore.
dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche;	Le attività che si svolgono non hanno carattere di rischio di incidente rilevante. Per quanto al cambiamento climatico: l'impianto di recupero inerti è finalizzato al recupero di materie e pertanto non favorisce il cambiamento climatico, semmai lo attenua.
dei rischi per la salute umana quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico.	Gli autocontrolli già sono svolti periodicamente nella cava e nell'impianto e danno risultante di inquinamento sia dell'acqua che dell'aria.

2.2 DESCRIZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO, IN PARTICOLARE PER QUANTO RIGUARDA LA SENSIBILITÀ AMBIENTALE DELLE AREE GEOGRAFICHE CHE POTREBBERO ESSERE INTERESSATE.

L'attività di cui si chiede variante è situata nel Comune di Ostuni sulla S.P. 16 Cisternino - Ceglie Messapica.



Inquadramento su ortofoto



Inquadramento su IGM

Al fine di definire la **sensibilità ambientale** delle aree è stata fatta una disamina del progetto rispetto alla pianificazione ambientale e paesaggistica di livello regionale:

- PAI (Piano di Assetto Idrogeologico);
- PPTR (Piano Paesaggistico Territoriale Regionale);
- PTA (Piano di Tutela delle Acque);
- Normativa in materia di acustica;
- Piano Urbanistico Generale Comune di Ostuni;
- Piano Regolatore Attività Estrattive (PRAE).

2.2.1 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO - PAI

Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Le finalità del Piano sono:

la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;

la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei

corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;


l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;

la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;

la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;

la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.

Come riportato all'Art. 1 comma 6 del Piano, nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree a pericolosità idraulica e a pericolosità geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano.



2.2.2 Verifica di coerenza al PAI

Nel WEB GIS delle aree soggette a rischio idraulico, l'area non rientra.

Per quanto al rischio geomorfologico, la Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia fa rientrare l'area a distanza idonea (oltre 150m) dal lineamento idrografico "Gravina di Mazzaracchio).

2.2.3 PPTR (PIANO PAESAGGISTICO TEMATICO REGIONALE)

Con il PPTR regionale i beni paesaggistici sottoposti a tutela sono stati riordinati in un unico sistema che comprende:

- i Beni Paesaggistici (ex art. 134 D.Lgs. 42/2004);
- gli ulteriori contesti paesaggistici tutelati ai sensi del piano (ex. art. 143 co.1 lett. e D.Lgs. 42/2004).

In particolare sono stati analizzati le seguenti componenti:

Beni Paesaggistici

Componenti idrologiche	Coerente
Componenti geomorfologiche	Coerente
Componenti botanico-vegetazionali	<p>Trovasi parzialmente in area di rispetto boschi</p> 
Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici.	Coerente
Componenti culturali e insediative	Coerente

Analizzando l'impatto sull'unico vincolo presente nell'area, si possono fare immediatamente le seguenti considerazioni:

2.2.4 COMPONENTI BOTANICO-VEGETAZIONALI

Gli interventi che interessano le componenti botanico-vegetazionali devono tendere a:

- a) limitare e ridurre gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree a boschi e macchie, dei prati e pascoli naturali, delle formazioni arbustive in evoluzione naturale e delle zone umide;
- b) recuperare e ripristinare le componenti del patrimonio botanico, flora vegetazionale esistente;
- c) recuperare e riutilizzare il patrimonio storico esistente anche nel caso di interventi a supporto delle attività agro-silvo-pastorali;
- d) rispettare le caratteristiche tipologiche, i materiali e le tecniche costruttive tradizionali oltre che conseguire un corretto inserimento paesaggistico;
- e) concorrere a costruire habitat coerenti con la tradizione dei paesaggi mediterranei ricorrendo a tecnologie della pietra e del legno e, in generale, a materiali ecocompatibili, rispondenti all'esigenza di salvaguardia ecologica e promozione di biodiversità.
- f) Nelle zone a bosco è necessario favorire:
 - a. il ripristino del potenziale vegetazionale esistente proteggendo l'evoluzione naturale delle nuove formazioni spontanee;
 - b. la manutenzione e il ripristino di piccole raccolte d'acqua e pozze stagionali;
 - c. la manutenzione, senza demolizione totale, dei muretti a secco esistenti e la realizzazione di nuovi attraverso tecniche costruttive tradizionali ed in pietra calcarea;
 - d. la conversione delle produzioni agricole verso modelli di agricoltura biologica nelle aree contigue alle zone umide;
 - e. la protezione degli equilibri idrogeologici di vasti territori dalle azioni di dilavamento, erosione e desertificazione dei suoli attraverso la rinaturalizzazione delle aree percorse dagli incendi.

2.2.5 Verifica di Coerenza

Il progetto è coerente con il vincolo di "area annessa" al bosco, perché:

- 1) Nell'area in cui è localizzato l'impianto al momento non vi è presenza di vegetazione naturale;
- 2) Il progetto permetterà mediante l'utilizzo della gran quantità di materiali recuperati (Terre rocce da scavo ed MPS) di accelerare i tempi di ripristino delle aree interessate dell'adiacente cava.

2.2.6 PIANO DI TUTELA E USO DELLE ACQUE DELLA REGIONE PUGLIA (PTA)

Lo strumento del Piano di Tutela delle Acque è individuato dalla Parte Terza, Sezione II del D. Lgs. 152/2006 recante norme in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, come strumento prioritario per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i

corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione, nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico.

Esso si configura come strumento di pianificazione regionale, di fatto sostitutivo dei vecchi “Piani di risanamento” previsti dalla Legge 319/76, e rappresenta un piano stralcio di settore del Piano di Bacino ai sensi dell'ex articolo 17 della L.183/1989 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (abrogato e sostituito dall'art. 65 della Parte Terza, Sezione I, “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”, del D. Lgs 152/06), di cui dovrebbe ricalcare l'impianto strategico.

Tale Piano è stato adottato dalla Regione Puglia con il Decreto di Giunta Regionale n° 1441 del 4.08.2009 e pubblicato sul BURP n° 130/2009.

In virtù della sua natura di stralcio di settore del Piano di Bacino, pertanto, se quest'ultimo rappresenta un piano strategico per la definizione degli obiettivi e delle priorità degli interventi su scala di bacino, il Piano di Tutela delle acque si configura, invece, come piano di più ampio dettaglio a scala regionale, elaborato e adottato dalle Regioni, ma comunque sottoposto al parere vincolante delle Autorità di Bacino.

Nella gerarchia della pianificazione regionale, quindi, il Piano di Tutela delle acque si colloca come uno strumento sovraordinato di carattere regionale le cui disposizioni hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni e gli enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ove trattasi di prescrizioni dichiarate di tale efficacia dal piano stesso. In questo senso il Piano di Tutela delle Acque si presta a divenire uno strumento organico di disposizioni che verrà recepito dagli altri strumenti di pianificazione territoriale e dagli altri comparti di governo.

Gli obiettivi, i contenuti e gli strumenti previsti per il Piano di Tutela vengono specificati all'interno dello stesso D.Lgs. 152/06, con cui è stata “revisionata” gran parte della normativa di carattere generale per la tutela dell'ambiente, abrogandola e sostituendola. Il decreto recepisce la direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e i cui obiettivi principali si inseriscono nel sistema più complesso della politica ambientale dell'Unione Europea, che deve contribuire a perseguire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità ambientale e allo stesso tempo l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.

Per quanto concerne gli obiettivi di qualità che il Piano di Tutela è chiamato a perseguire, il D.Lgs. 152/06 individua gli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica destinazione, da raggiungere entro il 22 dicembre 2015, così schematicamente sintetizzabili:

- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei, dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "buono" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto;

- mantenimento, ove già esistente, dello stato di qualità ambientale "elevato" come definito nell'Allegato 1 alla Parte Terza del suddetto decreto ;
- mantenimento o raggiungimento, per i corpi idrici a specifica destinazione, degli obiettivi di qualità per specifica destinazione di cui all'Allegato 2 alla Parte Terza del suddetto decreto, salvo i termini di adempimento previsti dalla normativa previgente.

Tali obiettivi, sono elevabili da parte delle singole Regioni in relazione a valutazioni specifiche:


- siano attuate le misure necessarie ad invertire le tendenze significative all'aumento della concentrazione di qualsiasi inquinante di origine antropica.

Se, come detto, il Piano di Tutela delle Acque rappresenta lo strumento per il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici significativi superficiali e sotterranei e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione nonché della tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico, i suoi contenuti sono efficacemente riassunti dalla Parte Terza, sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", dello stesso D.Lgs. 152/06 (articolo 121), laddove si dice che il Piano di Tutela deve contenere:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- l'analisi economica di cui all'Allegato 10 alla Parte Terza del suddetto decreto e le misure previste al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 119 concernenti il recupero dei costi dei servizi idrici;
- e risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

Ai contenuti dinanzi elencati si aggiungono le specifiche indicate nella parte B dell'Allegato 4 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06.

Di seguito si riporta uno stralcio della Tavola "Aree di vincoli d'uso degli acquiferi"



Legenda

-  Aree di tutela quali-quantitativa degli acquiferi carsici della Murgia e del Salento
-  Aree vulnerabili alla contaminazione salina degli acquiferi carsici del Gargano, della Murgia e del Salento
-  Aree di tutela quantitativa dell'acquifero poroso del Tavoliere e degli acquiferi alluvionali del Saccione, del Fortore e dell'Ofanto
-  Area di tutela per approvvigionamento idrico di emergenza (aree limitrofe al Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese)


AREA DI VINCOLO D'USO DEGLI ACQUIFERI (P.T.A. – 2019)

2.2.7 Verifica di Coerenza al PTA

Il progetto non interferisce con i dettami, prescrizioni e vincoli del PTA.

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE

Rif.Tav.11.2 “OPERE DI CAPTAZIONE DESTINATE AD USO POTABILE”



Legenda

-  Sorgenti utilizzate da acquedotti comunali
-  Pozzi - Acquedotto Rurale Alta Murgia
- Pozzi - AQP S.p.A.**
 -  pozzi da mantenere in esercizio
 -  pozzi da dismettere
-  Limiti amministrativi regionali

 Area di

Ubicazione

Quadro riassuntivo

ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19.	Considerazioni rispetto al progetto presentato
<i>Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:</i>	
a) dell'utilizzazione del territorio esistente e approvato	Il progetto si inserisce in un'area già interessata da attività estrattiva e da impianti industriale, nonché di una cava di estrazione.
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della	Le risorse naturali dell'area (riguardano

qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali	esclusivamente uliveti e vigneti. Le aree bosche non vengono intaccate dal progetto.
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:	
<i>c1) zone umide, zone riparie, foci dei fiumi;</i>	Non rientra
<i>c2) zone costiere e ambiente marino;</i>	Non rientra
<i>c3) zone montuose e forestali;</i>	Non rientra
<i>c4) riserve e parchi naturali;</i>	Non rientra
<i>c5) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti della rete Natura 2000;</i>	Non rientra
<i>c6) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si possa verificare, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale pertinenti al progetto stabiliti dalla legislazione dell'Unione;</i>	Non rientra
<i>c7) zone a forte densità demografica;</i>	Non rientra
<i>c8) zone di importanza paesaggistica, storica, culturale o archeologica;</i>	Non rientra
<i>c9) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.</i>	Non rientra

3 LA DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI DELL'AMBIENTE SULLE QUALI IL PROGETTO POTREBBE AVERE UN IMPATTO RILEVANTE.

Quadro riassuntivo	
ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19.	Considerazioni rispetto al progetto presentato
<i>I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:</i>	
a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;	Il progetto rientra in aperta campagna, con la totale o quasi assenza di popolazione.
b) della natura dell'impatto;	non sono stati mai rilevati impatti sull'ambiente circostante, se non l'attività estrattiva intesa come

	consumo della roccia che è una risorsa naturale.
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;	non applicabile
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;	non si rilevano impatti sulle componenti ambientali principali.
e) della probabilità dell'impatto;	è improbabile che il progetto possa aggravare gli impatti o crearne di nuovi rispetto a quanto già detto in precedenza.
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;	è improbabile che il progetto possa aggravare gli impatti o crearne di nuovi rispetto a quanto già detto in precedenza.
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;	è improbabile che il progetto possa aggravare gli impatti o crearne di nuovi rispetto a quanto già detto in precedenza, con riferimento al cumulo di altre attività vicine.
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.	Il progetto grazie all'utilizzo di terre e rocce da scavo che ci si auspica di recuperare, può ridurre se non annullare l'impatto della cavità estrattiva esistente, con un ripristino finale.

4 DESCRIZIONE DI TUTTI I PROBABILI EFFETTI RILEVANTI DEL PROGETTO SULL'AMBIENTE.

4.1 Residui ed emissioni previste e la produzione di rifiuti.

SI PREMETTE INNANZITUTTO CHE L'IMPINTO NON PRODUCE RIFIUTI MA LI RECUPERA.

INQUINAMENTO ACUSTICO.

Le principali normative di riferimento per quanto riguarda il clima acustico sono:

L. 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";

D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La legge n. 447/1995 fornisce indicazioni su come affrontare il problema dell'inquinamento acustico demandando contestualmente ad una serie di decreti ministeriali il compito di regolare gli aspetti specifici dei possibili inquinamenti acustici.

In riferimento all'art. 8 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, il comune di Massafra non ha ancora provveduto alla zonizzazione acustica comunale prevista dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447. Pertanto in assenza di tale adempimento si applicano i limiti di cui all'art. 6 comma 1 del D.P.C.M. del 1 marzo 1991. Il D.P.C.M. 1° marzo 1991 prevede che non vengano superati i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti [Leq in dB(A)], fissati in relazione alla diversa destinazione d'uso del territorio. Tali limiti vengono riportati nella Tabella seguente (D.P.C.M. 1° marzo 1991,

art. 6, comma 1).

L'area in esame in base alla lettura del PRG e secondo quanto previsto dal D.P.C.M. 1/3/91 è "agricola", pertanto ad essa si applicano i limiti della Tabella 3.

	Diurno	Notturmo
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A	65	55
Zona B	60	50
Zone esclusivamente industriali	70	70

**Limiti massimi di livelli sonori equivalenti (espressi in Leq in Db(A))
in funzione delle diverse zone di destinazione d'uso del territorio.**

4.2 Verifica di Coerenza alla normativa sul rumore


Le attività in atto rispettano i limiti di legge.

EMISSIONI IN ATMOSFERA DI POLVERI DIFFUSE.

Vengono verificati periodicamente i valori di ESPOSIZIONE AL RUMORE IN AMBIENTE ESTERNO AI SENSI DEL D.P.C.M. 1 MARZO 1991 E SUCC. MOD..

Gli ultimi controlli hanno restituito, con l'impianto nella conformazione attuale, ed in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.C.M. 14/11/97 le seguenti risultanze:

- La zona risulta prevalentemente industriale di classe V della tabella i dell'allegato B del DPCM del 1 Marzo 1991 con limite per il periodo diurno di 70 dB e limite per il periodo notturno di 60 dB;
- I valori misurati sono inferiori al limite sonoro indicato per il periodo diurno, pertanto non si applica il criterio differenziale previsto per le zone non esclusivamente industriali;
- Le emissioni sonore che scaturiscono dalle fasi di lavorazione della ditta CAVA GRIECO DI SEMERARO & CHIECO S.N.C., rientrano nei limiti indicati dal D.P.C.M. 14/11/97.



4.3 Confronto tra i valori determinati e limiti per le emissioni

Rilievo emissioni poveri diffuse - ED1 NORD-OVEST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,6	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse - ED2 OVEST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,5	5	mg/Nm c

Rilievo emissioni poveri i diffuse - ED3 SUD-OVEST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,8	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni polveri diffuse - ED4 EST

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,4	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse - ED5 (prossimità impianto conglomerati cementizi)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,7	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse ED6 (prossimità impianto di frantumazione e vagliatura)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,6	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse ED7 (prossimità aree di estrazione)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unit di misura
Polvere	0,8	5	mg/Nmc

Rilievo emissioni poveri diffuse ED8 (confine sottovento)

Inquinante	Valore Misurato	Valore limite (*)	Unità di misura
Polvere	0,6	5	mg/Nmc

(*) I limiti per le emissioni diffuse dell'impianto come da linee guida C.R.I.A.P. del 23 maggio 1998

4.4 *Usa di risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità.*

Fattori	considerazioni
Uso di suolo	L'impianto in progetto non produce ulteriore consumo di suolo.
Territorio	Né di territorio
Acqua	Non aumenta i consumi di acqua rispetto all'attuale impiantistica
biodiversità	Non altera la biodiversità in quanto trattasi di modifiche alla quantità di rifiuti da recuperare finalizzati anche al recupero della cava adiacente.

5 VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DELLA L.R.11/2001.

5.1 *PRODUZIONE DI RIFIUTI.*

Il progetto di variante all'A.U.A. rilasciata da SUAP del Comune di Ostuni - prot. n. 49321 del 30.11.2022, non produce rifiuti, ma piuttosto li recupera per il futuro utilizzo come Materie Prime Seconde.

I rifiuti da costruzione e demolizione (CDW) rappresentano oltre un terzo di tutti i rifiuti prodotti nell'UE. Comprendono tutti i rifiuti prodotti dalla costruzione e demolizione di edifici e infrastrutture, nonché dalla pianificazione e manutenzione delle strade. Contengono un'ampia varietà di materiali come

cemento, mattoni, legno, vetro, metalli e plastica.

Nel 2018 è stata pubblicata una revisione sull'attuazione della legislazione dell'Unione Europea in materia di rifiuti che coinvolge anche i rifiuti da costruzione e demolizione. L'Unione Europea ha poi emesso alcune linee guida utili alla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione quali:

- Protocollo di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione linee guida non vincolanti su come gestire correttamente questo flusso di rifiuti. (EU Construction and Demolition Waste Protocol and Guidelines)
- Linee guida per gli audit prima della demolizione degli edifici - linee guida sulle migliori pratiche per la valutazione dei rifiuti da costruzione e demolizione prima della demolizione o ristrutturazione di edifici e infrastrutture.

In sostanza le nuove norme permettono ai rifiuti da costruzione e demolizione una nuova vita: essere riciclati per la produzione di materiali per l'edilizia, recuperi ambientali, ecc...

5.2 INQUINAMENTO E DISTURBI AMBIENTALI.

L'attività di recupero rifiuti, così come autorizzata e le altre attività connesse all'adiacente attività estrattiva, non producono disturbi tali da alterare in maniera irreversibile l'ambiente e soprattutto non aumentano le emissioni rumorose e di polveri nell'ambiente. Infatti pur aumentando la quantità di rifiuti da trattare, le emissioni di polveri saranno sempre contenute in un massimo di 5 mg/mc aria. Il rumore sarà contenuto nei limiti di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997 e ss.mm.ii.

Rumore e polveri sono contenute con l'utilizzo di tecniche idonee, come si può evincere dagli autocontrolli allegati alla presente relazione.

5.3 RISCHIO DI INCIDENTI.

Gli incidenti intesi come incidenti sui luoghi di lavoro, sono prevenuti dall'applicazione dei sistemi di controllo della sicurezza secondo la normativa vigente (D.L.vo 81/2008).

5.4 IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E STORICO TENUTO CONTO DELLA DESTINAZIONE DELLE ZONE CHE POSSONO ESSERE DANNEGGIATE, IN PARTICOLARE ZONE TURISTICHE URBANE O AGRICOLE.

Il progetto non provoca danneggiamenti dell'ambiente, anzi ripristina lo status ante in conformità con l'art. 79 con operazioni "finalizzate al restauro o il ripristino di valori paesaggistici cancellati o sostituiti da trasformazioni dello stato dei luoghi in contrasto con detti valori".

Il progetto contribuirà anche ad un più veloce ripristino dell'adiacente cava della stessa proprietà, con la restituzione agli utilizzi agricoli.

5.5 LA QUALITÀ E LA CAPACITÀ DI RIGENERAZIONE DELLE RISORSE NATURALI DELLA ZONA.

Il progetto non altera le risorse naturali, anzi contribuisce a limitare l'utilizzo di ulteriori risorse naturali (rocce vergini di cave) con l'utilizzo di tali materiali per l'edilizia, per i ripristini ambientali, ripristini morfologici e rilevati stradali.

5.6 CAPACITÀ DI CARICO DELL'AMBIENTE NATURALE.

L'attività di recupero rifiuti non produce ulteriore carico negativo all'ambiente naturale, esistendo già l'impianto.

5.7 AREE INTERESSATE DA ESSENZE FORESTALI.

L'impianto non interessa essenze forestali, perché è un'area già di cava.

5.8 PAESAGGI IMPORTANTI DAL PUNTO DI VISTA STORICO, CULTURALE E ARCHEOLOGICO.

L'area non presenta testimonianze archeologiche né architettoniche.

5.9 AREE DEMANIALI DEI FIUMI, DEI TORRENTI, DEI LAGHI E DELLE ACQUE PUBBLICHE.

L'area non ricade in area demaniale.

5.10 EFFETTI DELL'OPERA O INTERVENTO SULLE AREE NATURALI PROTETTE.

Il progetto non rientra in aree naturali protette.

5.11 CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE.

I potenziali impatti ambientali dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 con riferimento ai fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto, e tenendo conto, in particolare:

- a) dell'entità ed estensione dell'impatto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, area geografica e densità della popolazione potenzialmente interessata;
- b) della natura dell'impatto;
- c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
- d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
- e) della probabilità dell'impatto;
- f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto;
- g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati;
- h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.

L'impatto potenziale di questo progetto (aumento della potenzialità dell'impianto di recupero rifiuti da costruzione e demolizione), si può escludere in quanto:

- Le emissioni di polveri non aumenteranno;
- Le emissioni del rumore dovuto all'impianto in funzione non aumenterà;
- Gli impatti sulla falda sotterranea non aumenteranno in quanto le acque meteoriche (unica potenziale criticità), vengono raccolte e riutilizzate integralmente.

6 IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI ATTESI, ANCHE CON RIFERIMENTO AI PARAMETRI E AGLI STANDARD PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

Non si attendono impatti ambientali maggiori o comunque superiori a quelli attuali. L'attività è esistente e sufficiente monitorata, per poter attestare che gli impatti rientrano nella norma.

Si vedano gli allegati:

- **RELAZIONE TECNICA EMISSIONI POLVERI STABILIMENTO - rilievi giugno 2023;**
- **RELAZIONE TECNICA EMISSIONI POLVERI STABILIMENTO CAVA GRIECO SNC - rilievi novembre 2023;**
- **RELAZIONE TECNICA VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO - Stabilimento CAVA GRIECO SNC 2023.**

Dai quali si evince che le polveri diffuse misurate sono molto al disotto di quelli previsti dalla normativa vigente così come pure i livelli di rumorosità dell'impianto nelle aree circostanti.

7 CONCLUSIONI

Il progetto rientrerebbe nella fattispecie (L.R.11/2001 e ss.mm.ii.) di cui al punto:


B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc, nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc;

e dell'ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano:


z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno. (lettera così modificata dall'art. 35, comma 1. lettera l-bis), della legge n. 108 del 2021)

ALLEGATI

Sistema Informativo Territoriale - Regione Puglia -- 10/10/2023



- | | | | | | |
|-------------------------|--|---|---|--|--------------------------------|
| Lame e gravine | Aree contorni ai laghi | Aree umide | ZPS_ZSC | Zone di interesse archeologico | Paesaggi rurali |
| Doline | Fiumi e torrenti, acque pubbliche | Prati e pascoli naturali | ZPS_MARE | a - siti interessati da beni storico culturali | Luoghi panoramici |
| Geositi (fascia tutela) | Sorgenti | Formazioni arbustive in evoluzione naturale | ZSC_MARE | b - aree appartenenti alla rete dei tratturi | Luoghi panoramici (poligoni) |
| Inghiottoi | Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. | Aree e riserve naturali marine | ZP_S_ZSC_MARE | c - aree a rischio archeologico | Strade a valenza paesaggistica |
| Cordoni dunari | Vincolo idrogeologico | Parchi nazionali e riserve naturali statali | Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali | Rete tratturi | Strade panoramiche (poligoni) |
| Grotte | Boschi | Parchi e riserve naturali regionali | Immobili e aree di notevole interesse pubblico | Siti storico culturali | Strade panoramiche (poligoni) |
| Versanti | Zone umide Ramsar | ZPS | Zone gravate da usi civici validate | Zone interesse archeologico | Strade panoramiche (poligoni) |
| Territori costieri | Aree di rispetto dei boschi | ZSC | Zone gravate da usi civici | Citta consolidata | Coni visuali |
- Ortofoto: riprese AGEA 2019



COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI

Committente:
CAVA GRIECO
di Semeraro Cosimo e Chieco Antonio S.n.c.
località "Grieco"

Progetto:
IMPIANTO PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI INERTI
MODIFICA SOSTANZIALE ALL'AUTORIZZAZIONE N. 56 DEL 17.05.2016 E 126 DEL
25.11.2022 COFLUITI NEL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DI A.U.A. DEL SUAP PROT.
N 49321 DEL 30.11.2022 - Art. 216 del D.Lgs. 152/06


INQUADRAMENTO TERRITORIALE E VINCOLI	Tav. n.	1
	Scala	1:1000
	Data	OTTOBRE 2023
	Revisione	

Consulenza e progettazione: **EKOTEK** srls
Via Santa Croce 66 - 720270 Ostuni (BR)


Dott. Geol. Giuseppe MASILLO
Dott. Arch. Alfredo MASILLO

Cava Grieco
S.p.A. - 0961510743

CARTOGRAFIA I.G.M. - 1:25.000



INQUADRAMENTO SU C.T.R. SIT PUGLIA - SCALA 1:5000



STRALCIO CATASTALE AG. DELLE ENTRATE - F. 172 - SCALA 1:4000



ORTOFOTO 2019 SIT PUGLIA - SCALA 1:5000



VINCOLI DEL PAI

